



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI [REDACTED]

TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice del Tribunale di [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n° [REDACTED] del ruolo generale dell'anno 2005 e promosso da

[REDACTED]

- attori -

con l'avv. [REDACTED]

contro

[REDACTED]

- convenuta -

con gli avv. [REDACTED]

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni degli attori

*"Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,*

*1) Nel merito, in via principale, accertata per quanto esposto la nullità del contratto di conto corrente, condannarsi la Banca [REDACTED] alla restituzione degli interessi passivi ultralegali illegittimamente percepiti per effetto della nullità della clausola contrattuale*

SENT. [REDACTED]  
R.G. [REDACTED]  
CRON. [REDACTED]  
REP. [REDACTED]

[REDACTED]

determinativa degli interessi passivi di cui al contratto di apertura di conto n. [redacted] nonché del conto anticipi n. [redacted] far data dall'anno 1997 fino alla data odierna, che si indicano nella somma di € 500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, dichiarando la parziale compensazione con il vantato credito di € 10.044,41;

2) Sempre in via principale, ma alternativa, condannarsi la [redacted] alla restituzione delle somme illegittimamente percepite per effetto della ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicata dall'anno 1997 fino alla data odierna, sul conto ordinario n. [redacted] nonché sul conto anticipi n. [redacted] nonché sui finanziamenti indicati sub c) e d), eventualmente fino alla data odierna, che complessivamente si indicano nella misura di € 500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, dichiarando la parziale compensazione con il vantato credito di € 10.044,41, ovvero con quello che in data odierna la Banca Popolare di Vicenza pretende di avere;

3) Sempre in via principale ed alternativa, accertarsi l'eventuale superamento del tasso di usura degli interessi passivi, maturati fin dall'anno 1996, sino alla data odierna sui conti correnti n. [redacted] e [redacted] e conseguentemente condannarsi la [redacted] alla restituzione di tutti gli interessi passivi ultralegali percepiti nel periodo;

4) in ogni caso con compensi professionali e spese interamente rifusi.

IN U' LA ISTRUTTORIA, si chiede che il C.I. ordini alla [redacted] di esibire e produrre i contratti originali di apertura dei conti correnti n. [redacted] e [redacted] nonché gli estratti conto relativi agli anni 1977-1990 e disponga integrazione di C.T.U."

#### Conclusioni della convenuta

"In principalità: dichiararsi legittima, nei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi quantomeno sino al 16/3/1999 (pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 2374/1999) o dichiararsi quantomeno

- di [redacted] [redacted]

applicabile, sino alla suddetta data, l'art. 2034 cc, dichiarandosi comunque legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 1/7/2000; in primo subordine: ove si ritenga illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicarsi, per la determinazione degli interessi passivi a carico degli attori, il criterio sostitutivo di cui all'art. 5 legge 17/2/1992 n. 154 e di cui all'art. 117 n. 7 TUB, accertandosi inoltre l'intervenuta prescrizione degli eventuali diritti restitutori e/o risarcitori fatti valere dagli attori per il periodo precedente il 31/1/1995, con conseguente reiezione di tutte le domande attoree, e determinandosi sulla base dei criteri sopra indicati (tasso sostitutivo e prescrizione) la minore (rispetto alle domande avversarie) somma eventualmente dovuta, se dovuta, agli attori; in via di ulteriore subordine: dichiararsi quantomeno legittima, in luogo della capitalizzazione trimestrale, la capitalizzazione annuale degli interessi, ferme restando le altre richieste spiegate in via di primo subordine; in via di ultimo subordine: ove si ritenga applicabile, agli effetti della prescrizione, il principio enunciato nella sentenza Cass. S. U. n. 24418/2010, dichiararsi non provata la sussistenza di affidamenti nei rapporti esaminati, conseguentemente accertandosi come solutorie le rimesse effettuate nei rapporti stessi nel periodo dal gennaio 1990 al gennaio 1995, ferme restando le altre richieste spiegate in via di primo subordine; in ogni caso: con rifusione o almeno integrale compensazione delle spese/competenze di lite."

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La lite si incentra sull'accertamento del rapporto dare-avere tra la società attrice e la banca convenuta in merito a rapporti bancari di conto corrente instaurati tra le stesse nel 1977; si tratta, in particolare, di un "contratto di conto corrente n. [REDACTED]... con relativa apertura di credito ... (di un) ... conto anticipi n. [REDACTED]... la cui somme venivano accreditate sul conto corrente n. [REDACTED]... (e di) ... un finanziamento ... nel periodo 1985/86". Gli attori hanno lamentato, tra l'altro, la nullità della clausola negoziale di rinvio agli usi di piazza con riguardo alla

[REDACTED] 

determinazione degli interessi passivi, oltre all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla banca.

La convenuta ha resistito alla pretesa attorea.

La domanda attorea è fondata, nei limiti quantitativi di seguito precisati: la condanna viene emessa solo a favore della società attrice, unica controparte contrattuale della banca convenuta. D'altronde il ruolo della persona fisica attrice, indicata in citazione quale "fidejussore", si sarebbe plausibilmente giustificato solo in caso di condanna a favore della banca.

Va rilevata anzitutto la nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi di piazza con riguardo alla determinazione degli interessi, come pacificamente affermato dal giudice di legittimità (per tutte, Cass. n. 4490/2002, secondo cui in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992, poi trasfusa nel t.u. n. 385/1992, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; una tale clausola è comunque divenuta inoperante ai sensi dell'art. 117.6, t.u. n. 385/1992, che considera nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati).

Trattandosi di rapporti bancari instaurati prima del '92, al rilievo di nullità consegue il ricalcolo degli interessi secondo la misura legale di cui all'art. 1284 cc. Sarebbe infatti difforme al sistema, con riguardo al principio di normale irretroattività delle leggi (art. 11.1° preleggi), l'applicazione retroattiva della

normativa ex l. n. 154/1992 e dlgs. n. 385/1993 con riguardo alla determinazione del tasso di interesse.

Quanto alla prescrizione, la convenuta, nei limiti in cui è legittima l'attività assertiva - memoria ex art. 183.5 cpc, nella versione applicabile *ratione temporis* -, non ha specificato l'eccezione sollevata nella comparsa di risposta, talchè i dieci anni devono farsi decorrere, come d'ordinario, dall'estinzione del rapporto bancario. Essa, cioè, nel sollevare l'eccezione ha disatteso l'onere di indicare le correlate operazioni di versamento prive di funzione ripristinatoria, per le quali soltanto, come chiarito dal Cass. S.U. n. 24418/2010, il termine prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati.

Con riguardo alla nullità delle previsioni negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi, oramai pacificamente affermata da tempo dal giudice di legittimità (per tutte, Cass. n. 4094/2005), deve altresì negarsi la possibilità di operare alcuna capitalizzazione. Si è infatti ribadito, anche di recente, che in ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di *overruling* a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale (Cass. n. 20172/2013).

Alla stregua di tali principi, correttamente e puntualmente applicati dal c.t.u. - la cui relazione è stata svolta con precisione, rigore tecnico e coerenza

logica, talchè viene richiamata *per relationem* – il credito complessivamente vantato dalla società attrice, quale parte dei rapporti bancari intrattenuti con la convenuta, ammonta a € 364.738,50. A tale somma, come accuratamente spiegato nell'analisi peritale, si perviene considerando (tra l'altro) sia gli addebiti illegittimi subiti dall'attrice a titolo di interessi passivi e commissione di massimo scoperto, sia gli interessi attivi dovuti ma non riconosciuti dalla banca.

Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata ai sensi dell'art. 41 d.m. n. 140/2012 (attuativo all'art. 9.2 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 271/2012) e si attesta sui valori medi. Si consideri poi che secondo l'art. 5, ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. La Cassazione ha peraltro chiarito che l'art. 41 del decreto in parola va letto nel senso che i nuovi parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla sua entrata in vigore (23.8.12) e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data (come nel caso di specie), non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (Cass. S.U. n. 17405/2012).

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- condanna la convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 364.738,50, oltre agli interessi legali dalla domanda;

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

- rigetta le altre domande;
- condanna la convenuta a rimborsare alla società attrice le spese di lite, liquidate in € 1500,00 per spese e € 12.200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.

██████████ 2014

*[Handwritten Signature]*  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
██████████

Il giudice

██████████  
██████████

TRIBUNALE ██████████  
21 ██████████

Depositato in cancelleria  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
██████████

FATTA COMUNICAZIONE! *telematica*  
Per: ██████████